



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF202

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>FORFETTARI - AVVIAMENTO TASSATO NELLA CESSIONE D'AZIENDA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	INTERPELLO 478/2019 - ART. 1, CO. DA 54 A 89, L. 190/2014;
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/11/2019</b>

Sintesi: l'Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che nell'ambito di una cessione d'azienda da parte di un contribuente in regime forfettario, la plusvalenza derivante:

- dalla cessione dei beni strumentali: è fiscalmente irrilevante (al pari di quanto ordinariamente avviene per le plusvalenze realizzate nel corso dell'attività dal contribuente forfettario)
- dal corrispettivo incassato a titolo di avviamento: è assoggettata ad imposta, alternativamente:
  - ✓ a tassazione separata a quadro RM (se l'azienda era posseduta da più di 5 anni)
  - ✓ a quadro LM, quale ordinario **ricavo** d'impresa, cui applicare il coefficiente di redditività proprio.

## PLUSVALENZE NEL REGIME FORFETARIO

Come noto nel regime forfettario il reddito:

- ➔ non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi;
- ➔ ma deriva semplicemente dall'applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività, differenziato a seconda del settore di attività, predeterminato del Legislatore.

Benché la norma non si sia espressa sulla rilevanza delle plus/minusvalenze e sopravvenienze, la CM 10/2016 ha avuto modo di chiarire che, indipendentemente che si è svolta un'attività d'impresa o di lavoro autonomo:

- le **plusvalenze e minusvalenze** sui beni realizzate in corso di regime
- nonché le **sopravvenienze attive e passive**

**non sono rilevanti** ai fini della determinazione del reddito.

Alla luce della particolare determinazione del reddito per il regime agevolato i beni strumentali hanno il seguente trattamento.

<b>BENI STRUMENTALI GIÀ POSSEDUTI AL MOMENTO D'INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non risultano più deducibili le quote di ammortamento;</li> <li>✓ sono irrilevanti le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione in vigenza del regime;</li> <li>✓ qualora tali beni siano presenti al momento dell'uscita dal regime si ritiene che non sarà possibile "riprendere" il processo d'ammortamento</li> <li>✓ il costo non ammortizzato dei beni al 31 dicembre dell'ultimo "anno ordinario" è quello rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione, qualora avvenga successivamente all'uscita dal regime forfettario</li> </ul>
<b>BENI ACQUISTATI DURANTE IL REGIME FORFETARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il costo di tali beni non è stato dedotto, data la determinazione forfettaria dei costi in tale regime</li> <li>✓ sono irrilevanti le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione in vigenza del regime</li> <li>✓ dall'anno di fuoriuscita dal regime agevolato non sarà comunque possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento;</li> <li>✓ il prezzo di acquisto è quello rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione, qualora avvenga successivamente all'uscita dal regime forfettario</li> </ul>

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

## CESSIONE AZIENDA

Alla luce della particolare modalità di determinazione del reddito prevista per i forfetari, in passato sono sorti dei dubbi circa il trattamento fiscale della **cessione d'azienda** avvenuta in costanza del regime agevolato.

Tale operazione comporta il trasferimento del complesso aziendale unitariamente considerato (attività, passività, contratti, rapporti giuridici) da un soggetto giuridico ad un altro.

### **REGIME ORDINARIO**

Si ricorda che nel regime ordinario la disciplina fiscale della cessione d'azienda trova fondamento nell'art. 86 Tuir, il cui comma 1 stabilisce che rientrano nel reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di beni diversi dal magazzino.

Nell'ambito delle cessioni di azienda:

- concorre alla formazione del reddito il **plusvalore** derivante dalla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale del complesso aziendale
  - momento fiscalmente rilevante è costituito:
    - ✓ dalla data di stipulazione dell'atto
    - ✓ o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza considerare eventuali clausole di riserva della proprietà (art. 109 c. 2 lett. a) Tuir).

## IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA DA AVVIAMENTO

La questione della tassazione della cessione d'azienda nel regime forfettario è stata affrontata nell'**Interpello 478 del 11/11/2019**. Nel caso esaminato:

- ✓ un contribuente forfettario ha ceduto a marzo 2019 l'azienda realizzando una plusvalenza derivante anche dal valore di avviamento, per poi chiudere la partita Iva;
- ✓ richiamando contenuto della circolare 10/2016 il contribuente riteneva di non dover calcolare alcuna imposizione sulla plusvalenza da cessione.

A tal fine l'Agenzia ritiene che:

- ➔ **l'irrelevanza fiscale** applicabile per tutti i beni e i diritti componenti l'azienda
- ➔ non è estensibile all'avviamento, il cui realizzo è **fiscalmente rilevante**.

Ciò nella considerazione che:

- le **plusvalenze non rilevanti** vanno ricondotte ad un "bene dell'impresa" (per i quali non si deduce con costo), cioè di un **bene acquisito da terzi a titolo oneroso**
- il caso dell'**avviamento** esula da tale situazione, considerato che:
  - ✓ si tratta di una **ricchezza "autoprodotta"** dall'impresa, riferita alla sua "capacità reddituale prospettica"
  - ✓ **riconducibile**, pertanto, nell'ambito dei **ricavi**, e come tale tassabile.

Modalità di tassazione: in riferimento alle modalità di tassazione del corrispettivo corrispondente all'avviamento dell'azienda, il contribuente può scegliere di:

- ➔ di assoggettarlo a **tassazione separata a quadro RM**
- ➔ di farlo **ordinariamente concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi** percepiti (a **quadro LM**), cui applicare, il coefficiente di redditività per determinare l'imponibile.



**Nota:** l'interpretazione si discosta con gli ordinari principi applicati alla cessione d'azienda (al di fuori del regime forfettario), nell'ambito dei quali la plusvalenza è sempre stata tratta unitariamente ai beni aziendali. In tal senso non risulta possibile individuare la quota riferibile ad un bene specifico (rimanenze, beni strumentali, ecc.).

In relazione ai contribuenti forfettari l'Agenzia introduce, pertanto, un criterio del tutto innovativo.



**Note:** la tassazione separata a quadro RM si deve ritenere applicabile nel solo caso in cui l'impresa fosse **posseduta da più di 5 anni** dal contribuente forfettario (art. 17 c. 1 lett. g) Tuir).

Si deve, poi, ritenere che anche in tal caso la tassazione debba sempre seguire il **criterio "di cassa"** (al contrario di quanto avviene per le cessioni di aziende in contabilità ordinaria/semplificata).

Nel caso in cui l'atto di cessione non dettagli il valore attribuito all'avviamento, si ritiene che questo debba essere ricostruito come differenza tra

- il prezzo di vendita pattuito
- ed il valore "normale" attribuibile ai beni aziendali (la differenza tra tale valore ed il loro costo fiscalmente riconosciuto non risulta imponibile)

esponendosi, tuttavia, in tal modo ad possibili contestazioni dell'Ufficio circa l'individuazione di tale valore normale.

